

Notifiche di più avvisi legittime in un unico plico

Con la recentissima sentenza n. 14635 del 2019, depositata il 29/05/2019, la Corte di cassazione sez. tributaria, conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: «in tema di accertamento delle imposte, non si ha violazione dell'art 137 c.p.c. nel caso in cui più avvisi siano notificati al medesimo contribuente in un unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in un unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l'atto non si faccia parte diligente con altri destinatari». Pertanto, la Cassazione afferma l'assoluta compatibilità della notifica, di più avvisi notificati al medesimo contribuente in un unico plico. La giurisprudenza di legittimità richiama tra gli altri precedenti conformi, la pronuncia della Cassazione n. 3195 del 2015 con la quale afferma che la notificazione debba essere considerata come una mera condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, che resta valido se immune da vizi. Arresto col quale si afferma, che non costituisce motivo di nullità della notifica dell'avviso di intimazione il fatto che nel plico postale, contenente l'atto in questione, fosse stata inserita, anche altra intimazione di pagamento. La sentenza del 2015 ha aderito alla tesi promossa dal ricorrente che sosteneva la correttezza del proprio operato, essendo gli atti tutti diretti al medesimo destinatario, tanto da legittimarlo all'inserimento in un unico plico e ha censurato l'assunto del giudice di appello, secondo il quale i plichi postali sarebbero dovuti essere tanti quanti gli atti da notificare. In ragione di ciò, non può costituire motivo di nullità della notifica, il fatto che siano state notificate due istanze di pagamento in un plico. Per di più, i giudici di legittimità, con il recente arresto confermano che gli Uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta e in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Difatti, nella sentenza si precisa, che nel caso in cui si sia proceduto con la modalità di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890 del 1982. In conclusione, il giudice di legittimità ritiene che non può essere dichiarata la nullità della notifica di più avvisi in un unico plico riguardando, comunque, lo stesso contribuente.

Fabio Borrello
Avvocato Tributarista

© Riproduzione riservata

